



# Città di Segrate

**RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), D.L. 76/2020, CONV. IN L. 120/2020 - “PROCEDURA 1 21 L – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO E ARREDO URBANO COMUNALE”.**

## SOMMARIO

	Pagina
1. PREMESSE _____	2
2. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI _____	2
2.1 Documenti di procedura _____	2
2.2 Chiarimenti _____	3
2.3 Comunicazioni _____	3
3. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO _____	4
4. DURATA DELL’APPALTO _____	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE _____	5
6. REQUISITI GENERALI _____	6
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA _____	6
8. AVVALIMENTO _____	7
9. SUBAPPALTO _____	7
10. GARANZIA PROVVISORIA – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA _____	8
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC _____	8
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROCEDURA _____	8
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO _____	9
14. CONTENUTO DELLA BUSTA ON-LINE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (1° STEP SINTEL) _____	10
14.1 Domanda di partecipazione _____	10
14.2 Documento di gara unico europeo _____	12
14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo _____	13
15. CONTENUTO DELLA BUSTA ON-LINE 2 – OFFERTA ECONOMICA (2°, 3°, 4°, 5° STEP SINTEL) _____	18
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE _____	19
17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PROCEDURA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA _____	19
18. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE _____	19
19. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO _____	20
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE _____	22
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI _____	22

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale  
via I Maggio 20090 - Segrate  
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751  
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



## 1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 1344 del 23/12/2020 e con disposizione di rettifica n. 23 dell'08/02/2021, il Comune di Segrate ha deciso di affidare l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e dell'arredo urbano di proprietà comunale, come specificamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'affidamento avverrà, con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76 - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", entrato in vigore il 17 luglio 2020, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120.

Il luogo di svolgimento dei lavori è Segrate [codice NUTS: ITC4C].

**CIG: 8573221DC4.**

Premesso che, per motivi tecnici, sulla piattaforma SINTEL il RUP risulta essere il Responsabile della Sezione Gare, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), è Ing. Annapaola De Lotto, Dirigente della Direzione Territorio e Sviluppo Economico.

Non è previsto un sopralluogo organizzato dalla stazione appaltante sui luoghi ove saranno svolti i lavori. È onere esclusivo degli interessati, pertanto, prendere visione dei luoghi ove dovranno eseguirsi le lavorazioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto non ha interesse transfrontaliero.

### 1.1 Utilizzo del sistema SINTEL

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it).

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'allegato "**Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel**" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it) nella sezione *Help&Faq*: "**Guide e Manuali**" e "**Domande Frequenti degli Operatori Economici**".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel occorre contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email [supportoaquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoaquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

**In caso di partecipazione alla procedura in forma associata (R.T.I. e consorzio ordinario di concorrenti costituito o costituendo)**, sarà l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a sistema come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a presentare l'offerta. In merito alle diverse modalità di forma di aggregazione ed alle modalità di registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata, si rimanda a quanto indicato nel documento di supporto all'utilizzo della piattaforma "**Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma SINTEL**".

## 2. DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 Documenti di procedura



La documentazione di procedura comprende:

- 1) progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo di Capitolato Speciale d'Appalto, computo metrico estimativo ed elenco prezzi, piano di sicurezza e coordinamento, elaborati grafici;
- 2) richiesta di preventivo;
- 3) modello DGUE in formato editabile;
- 4) allegato n. 1 – domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (modello generale per tutti i concorrenti);
- 5) allegato n. 2 – dichiarazioni impresa ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento (da richiedere al Comune di Segrate);
- 6) allegato n. 3 – offerta economica;
- 7) modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL.

La documentazione di procedura è disponibile sulla piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. all'indirizzo <https://www.ariaspa.it> nonché sul sito internet [www.comune.segrate.mi.it](http://www.comune.segrate.mi.it).

## 2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Comune di Segrate, tramite la funzionalità della piattaforma SINTEL "**Comunicazioni della procedura**".

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice: tale indirizzo deve coincidere con quello indicato in fase di registrazione alla piattaforma SINTEL.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante la funzionalità della piattaforma SINTEL "**Comunicazioni della procedura**".

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Nella sezione "**Documentazione di gara**" di SINTEL sono pubblicate anche eventuali comunicazioni di carattere generale riguardanti la procedura in oggetto (es. precisazioni, eventuali avvisi di variazione della data/orario del termine per la presentazione delle offerte o dell'apertura delle stesse). In tal caso le comunicazioni saranno anche inoltrate agli invitati tramite la sopra citata funzionalità della piattaforma SINTEL "**Comunicazioni della procedura**" e i concorrenti hanno l'onere di cliccare sul tasto "**ricezione**" disponibile in SINTEL accanto ad ogni comunicazione ricevuta.

Qualora il concorrente ometta di cliccare sul tasto "**ricezione**", nel report della procedura – generato automaticamente dal sistema in fase di aggiudicazione – comparirà il messaggio "**NON RICEVUTO**" in



corrispondenza dell'indicazione dell'avvenuta trasmissione della comunicazione all'impresa in questione. L'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), che gestisce la piattaforma SINTEL, precisa che ciò "è da intendersi unicamente nel senso che i destinatari non hanno cliccato sul tasto 'RICEZIONE' disponibile in SINTEL accanto ad ogni comunicazione".

### 3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'oggetto dell'appalto è costituito da lavori di manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo e dell'arredo urbano di proprietà comunale, come specificamente descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

<i>Categoria SOA</i>	<i>Prevalente/scorporabile; (qualificazione obbligatoria/non obbligatoria); subappaltabile/non subappaltabile;</i>	<i>Classifica</i>	<i>Importo in euro al netto dell'IVA</i>	<i>%</i>
<b>OS24</b> – verde e arredo urbano	Prevalente (qualificazione obbligatoria), subappaltabile nei limiti dell'art. 105 <sup>2</sup> , terzo periodo del Codice a impresa qualificata	I	€ 120.000,00	100
<i>Importo complessivo dell'appalto</i>			€ 120.000,00	100
<i>Oneri sicurezza</i>			€ 0,0	
<b>Importo a base d'asta</b>			<b>€ 120.000,00</b>	

Ai soli fini del subappalto si precisa che concorrono all'appalto altre opere generali e specializzate, il cui singolo importo è stimabile inferiore al 10% dell'importo totale delle lavorazioni ovvero a € 13.500,00, riconducibili alle seguenti categorie SOA: **OG3**.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

#### L'appalto è a misura.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016, si evidenzia che, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, il costo della manodopera è stato stimato in € 48.000,00, pari al 45% dell'importo complessivo.

L'importo stimato a base d'asta ammonta a € 120.000,00, oltre IVA, per l'intera durata dell'appalto; tale importo resterà fisso ed invariato indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara il quale opererà solo sui prezzi unitari come previsto all'art.2 "Modalità di esecuzione del contratto" del Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel contratto originario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35, comma 4, del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo dell'appalto, che costituisce un valore presunto, è pari a € 144.000,00, calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto d'obbligo, stimato in € 24.000,00.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché, in considerazione del tipo e delle caratteristiche dei lavori, non è funzionale la suddivisione in lotti.



## 4. DURATA DELL'APPALTO

L'appalto decorre dalla data indicata nel verbale di consegna e ha durata di 180 (centottanta) giorni.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura gli operatori economici **invitati** (eventualmente in RTI con altre imprese).

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla procedura in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla procedura possono presentare offerta, per la medesima procedura, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente procedura. In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di procedura. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c), oppure da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.



A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

**a) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di procedura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Nell'ipotesi di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice il requisito deve essere posseduto da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

**b) Attestazione SOA OS24 (classifica I)**; oppure, in alternativa, i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 (la stazione appaltante aderisce a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n. 753 del 5/09/2018 e altresì sostenuto dal T.A.R. Brescia con sentenza n. 859 del 17/09/2018).

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila, che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.



I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c), del Codice si rimanda al testo vigente dell'art. 47 del Codice stesso.

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1 lett. b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della procedura sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO



Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA – DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

In conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 4, del Decreto Legge 16/07/2020, n. 76 - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 11/09/2020, n. 120, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice.

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, l'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La dichiarazione di impegno deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- **in originale o in copia autentica** ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (documento cartaceo), spedita o consegnata a mano entro il termine perentorio di presentazione delle offerte all'ufficio protocollo del Comune di con consegna a mano allo sportello s@c o con qualsiasi altra modalità prescelta dall'offerente all'ufficio Protocollo del Comune di Segrate (via 1° Maggio, 20090 Segrate); in questo caso occorre caricare sulla piattaforma SINTEL (nell'ambito della documentazione amministrativa) una semplice copia scansionata, sottoscritta digitalmente dal concorrente, di tale documento;
- **documento informatico**, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, **sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e caricato sulla piattaforma SINTEL** (nell'ambito della documentazione amministrativa);
- **copia informatica di documento analogico** (scansione di documento cartaceo, sottoscritto a penna, caricata sulla piattaforma SINTEL nell'ambito della documentazione amministrativa) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005), oppure da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005); in tali casi non è necessaria un'ulteriore firma digitale del concorrente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, solo a condizione che il documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia costituito in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

## 11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non dovuto.

## 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROCEDURA





L'offerta deve essere formulata e inoltrata mediante la piattaforma telematica SINTEL entro il termine perentorio delle **ore 23:59 del giorno 01/03/2021 (pena l'irricevibilità e comunque la non ammissione)**.

**Qualora sia richiesto dalla presente richiesta di preventivo oppure l'operatore economico preveda il caricamento di più documenti nel medesimo campo presente sulla piattaforma SINTEL, dovrà essere utilizzato un formato di compressione quale, a titolo esemplificativo, formato elettronico ".zip" o ".rar" o ".7z" o equivalenti software di compressione dati.**

Salvo diverse indicazioni nella documentazione di procedura, **la cartella compressa non dovrà essere firmata** mentre ciascun singolo file in essa contenuto dovrà essere firmato digitalmente.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.**

Le dichiarazioni non presenti nel DGUE potranno essere redatte utilizzando preferibilmente l'**allegato n. 1**.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni procedurali siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di procedura fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla procedura.

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;



- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. impegno del fidejussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla procedura (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti dei lavori ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine pari a **tre giorni lavorativi** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## 14. CONTENUTO DELLA BUSTA ON-LINE 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (1° STEP SINTEL)

Dopo aver trovato la procedura di interesse sulla piattaforma Sintel (nella sezione "Procedure") ed aver cliccato sul link "Dettaglio", cliccare sulla voce "Invia Offerta" nel menu di sinistra della pagina e accedere alla relativa sezione, che offre un percorso guidato per inviare l'offerta.

Nel campo "Requisiti amministrativi" devono essere inseriti i seguenti documenti, **sottoscritti digitalmente**:

- 14.1** - domanda di partecipazione (modello **allegato n. 1**);
- 14.2** - documento di gara unico europeo;
- 14.3.1** - dichiarazioni integrative (inserite nell'**allegato n. 1**);
- 14.3.2** - documentazione a corredo (a seconda delle diverse forme di partecipazione);
- 14.3.3** - (nel caso di R.T.I., consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) documentazione e dichiarazioni ulteriori (le dichiarazioni sono inserite nell'**allegato n. 1**);

Come precedentemente indicato, la cartella compressa non deve essere firmata digitalmente.

### 14.1 Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all'**allegato n. 1** (disponibile sulla piattaforma SINTEL, all'interno della sezione "**Documentazione di gara**" della procedura in questione), deve essere **firmata digitalmente (pena l'esclusione)** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla procedura (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).



In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla procedura; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

#### 14.1.1 Modalità di sottoscrizione dei documenti

Ciascun operatore economico partecipante deve rendere le dichiarazioni di cui al punto 14.2 (mediante DGUE), le dichiarazioni integrative di cui al punto 14.3.1 e (nel caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) le ulteriori dichiarazioni integrative di cui al punto 14.3.3.

Si consiglia ed è preferibile utilizzare l'**allegato n. 1** (domanda di partecipazione con connesse dichiarazioni sostitutive) per rendere le dichiarazioni integrative.

<b>Forma di partecipazione</b>	<b>Modalità di produzione e firme digitali richieste</b>
Forma singola	Il DGUE e le dichiarazioni integrative ( <b>allegato 1</b> ) devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) dell'operatore economico
<ul style="list-style-type: none"><li>• R.T.I. costituendo</li><li>• Consorzio ordinario di operatori economici costituendo</li></ul>	Il DGUE e le dichiarazioni integrative ( <b>allegato 1</b> ) devono essere sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) di ciascun operatore economico raggruppando / consorziando: <b><u>ciascun operatore partecipante al raggruppamento produce e sottoscrive il proprio DGUE e il proprio allegato n. 1</u></b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• R.T.I. costituito</li><li>• Consorzio ordinario di operatori economici costituito</li></ul>	Il DGUE e le dichiarazioni integrative ( <b>allegato 1</b> ) devono essere sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) dell'operatore economico mandatario/capofila
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- <i>quater</i> , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5	Il DGUE e le dichiarazioni integrative ( <b>allegato 1</b> ) devono essere sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- <i>quater</i> , del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5	Il DGUE e le dichiarazioni integrative ( <b>allegato 1</b> ) devono essere sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) dell'operatore economico che riveste la funzione di organo comune e di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura
Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (in alternativa): <ul style="list-style-type: none"><li>• dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza</li><li>• sprovvista di organo comune</li><li>• dotata di un organo comune privo</li></ul>	Il DGUE e le dichiarazioni integrative ( <b>allegato 1</b> ) devono essere sottoscritti con firma digitale del legale rappresentante o suo procuratore (persona munita di poteri di firma) dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria oppure, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete



dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria

che partecipa alla procedura

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, il DGUE e l'**allegato n. 1** sono sottoscritti dal consorzio medesimo.

Per la sottoscrizione digitale si rimanda al documento "Modalità Tecniche utilizzo Piattaforma SINTEL".

Con riferimento a quanto indicato in tema di sottoscrizione dei documenti, si precisa quanto segue.

Nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, il dichiarante attesta la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura (tale attestazione è già presente nell'**allegato n. 1**)

*OPPURE* il concorrente allega, in alternativa

- a) documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, della procura **sottoscritto con firma digitale dal soggetto che ha rilasciato tale documento OPPURE**
- b) copia informatica (scansione di documento cartaceo) della procura, preferibilmente conforme all'originale, ossia attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) oppure corredata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005); qualora la copia informatica non sia conforme all'originale, è necessario che la stessa sia **sottoscritta digitalmente dal concorrente**.

La stazione appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o di copia autentica della procura.

## 14.2 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE elettronico di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione in formato editabile (word) sulla piattaforma SINTEL (all'interno della sezione "**Documentazione di gara**") secondo quanto di seguito indicato.

### Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte precompilata.

### Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra cui **quella relativa al possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), i riferimenti della stessa e l'indicazione delle categorie SOA possedute; in alternativa alla SOA, è possibile dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010.**

Il possesso di tali requisiti può anche essere dichiarato compilando la Parte IV: Criteri di selezione, sezione C. Unicamente allo scopo di aiutare il concorrente a non omettere tale dichiarazione ed evitare, pertanto, di dover attivare il soccorso istruttorio e allungare i tempi della procedura, anche all'inizio della sezione C (dichiarazioni) dell'allegato 1 al disciplinare è chiesto di indicare le certificazioni SOA/i requisiti posseduti nonché le eventuali lavorazioni che si intendono subappaltare con le relative quote. **È comunque sufficiente dichiarare una volta sola il possesso di SOA/requisiti e la propria intenzione in merito al subappalto** (nel DGUE o nell'allegato 1).

### In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:



- 1) DGUE, a **firma digitale** dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice (come da **allegato n. 2, da richiedere al Comune di Segrate mediante "Comunicazioni della procedura" SINTEL**), **sottoscritta digitalmente** dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice **sottoscritta digitalmente** dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla procedura in proprio o come associata o consorziata (dichiarazione presente all'interno dell'**allegato n. 2**);
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, **sottoscritto digitalmente**, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria, da questa **sottoscritto digitalmente**.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto

#### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

#### **Parte IV – Criteri di selezione**

(eventuale, in caso di assenza di certificazione SOA in OS24) Il concorrente dichiara di possedere i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. 207/2010 relativi a lavorazioni riconducibili alla OS24 compilando la sezione C.

#### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, oppure dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 lett. l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di ricezione della lettera di invito.

### **14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

#### **14.3.1 Dichiarazioni integrative**

Ciascun concorrente rende, preferibilmente mediante compilazione dell'**allegato n. 1** (Domanda di partecipazione) le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:



1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter), del Codice (dichiarazioni non presenti nel DGUE);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta; nel caso di società di capitali con due soli soci che siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50%) della partecipazione azionaria, occorre indicare entrambi i soci poiché le dichiarazioni del DGUE concernenti l'art. 80, commi 1 e 2, del Codice devono riguardare entrambi i suddetti soci; nel caso di tre soci: indicare il socio che detiene almeno il 50%, se sussiste, altrimenti nessuno.
3. dichiara che, in capo ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, non incorrono le cause di esclusione di cui al comma 1, lett. b-bis, e al comma 2, del medesimo articolo;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di procedura, nonché **il progetto dell'appalto, comprensivo dei relativi atti, documenti ed allegati;**
6. *(per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia)* si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. in ottemperanza a quanto indicato nel documento *"Modalità di utilizzo della piattaforma SINTEL"*, ai fini della presente procedura elegge, quale domicilio principale per il ricevimento delle comunicazioni inerenti la procedura stessa e, in generale, le attività svolte nell'ambito di SINTEL, l'apposita area riservata ad accesso sicuro **"Comunicazioni della procedura"** messa a sua disposizione all'interno del sistema e l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall'Impresa al momento della registrazione o successivamente con l'aggiornamento del profilo registrato (nel caso di RTI costituendo o costituito, GEIE, consorzio, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il domicilio principale da indicare per il ricevimento delle comunicazioni è l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata eletto dall'impresa mandataria/capogruppo); l'Impresa si assume la responsabilità della corretta indicazione dell'indirizzo PEC inserito all'atto della registrazione dell'Impresa al Sistema SINTEL, o successivamente con l'aggiornamento del profilo registrato, con particolare riferimento al fatto che l'indirizzo non sia costituito da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, consapevole che in tal caso ARIA S.p.A. e il Comune di Segrate non avrebbero responsabilità in ordine al mancato recepimento delle comunicazioni); dichiara di prendere atto, anche in riferimento alle comunicazioni di cui all'art. 76 del Codice, che tutte le comunicazioni della procedura inviate attraverso SINTEL sono inviate anche all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall'Impresa al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del profilo registrato); dichiara di prendere atto che, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto (anche quelle di cui all'art. 76 del Codice) e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, saranno utilizzate le modalità dettagliate nei punti 2.2 e 2.3; dichiara che, in caso di indisponibilità oggettiva del sistema telematico, eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse all'indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione;
8. attesta di essere informato di quanto previsto dall'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 Regolamento UE 2016/679);
9. *(per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267)* indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a



partecipare alle gare e (in caso di partecipazione in RTI) dichiara di non partecipare alla procedura quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 9, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione oppure quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione: allo scopo di agevolare i concorrenti le dichiarazioni di cui sopra sono già inserite nell'allegato n. 1 (Domanda di partecipazione).

### 14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

10. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente (in caso di R.T.I. o di consorzio ordinario, costituito o costituendo, il PASSOE dovrà essere fornito da ciascuna impresa che compone il raggruppamento/consorzio; inoltre, in caso di consorzio ordinario costituito, il PASSOE dovrà essere fornito anche dal consorzio medesimo; in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2 lettere b. e c., il PASSOE dovrà essere fornito dal consorzio e da ciascuna impresa esecutrice); in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
11. documento attestante la dichiarazione, **sottoscritta digitalmente**, di impegno di un fideiussore, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

### 14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Nel caso di R.T.I., consorzi ordinari, GEIE e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ciascun concorrente allega anche la documentazione e rende le dichiarazioni di seguito indicate.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 14.1.1 (*"Modalità di sottoscrizione dei documenti"*).

In particolare, le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione oppure quali sezioni interne alla domanda medesima: allo scopo di agevolare i concorrenti le dichiarazioni in questione sono già inserite nell'allegato n. 1 (Domanda di partecipazione).

#### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:**

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata; tale documento può essere costituito, in alternativa, da:
  - a. (*in caso di documento originale informatico*) il documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, **sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico riunito, OPPURE**
  - b. (*in caso di originale cartaceo*) una copia informatica (scansione di documento cartaceo), preferibilmente conforme all'originale, ossia attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) oppure da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); qualora la copia informatica non sia conforme all'originale, è necessario che la stessa sia **sottoscritta digitalmente dalla mandataria**;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dalla mandataria in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dalle mandanti con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il sistema Sintel (quali, a titolo esemplificativo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.



**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:**

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila; tale documento può essere costituito, in alternativa, da:
  - a. *(in caso di documento originale informatico)* il documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, **sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico consorziato**, OPPURE
  - b. *(in caso di originale cartaceo)* una copia informatica (scansione di documento cartaceo), preferibilmente conforme all'originale, ossia attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) oppure da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); qualora la copia informatica non sia conforme all'originale, è necessario che la stessa sia **sottoscritta digitalmente dalla capofila**.
- dichiarazione **sottoscritta digitalmente dalla capofila** in cui si indicano, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati;
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dalle mandanti con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il sistema Sintel (quali, a titolo esemplificativo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:**

- dichiarazione, preferibilmente redatta utilizzando l'**allegato n. 1, sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico riunito o consorziato**, attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. l'indicazione, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- dichiarazione sottoscritta digitalmente dalle mandanti con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il sistema Sintel (quali, a titolo esemplificativo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:**

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete; tale documento può essere costituito, in alternativa, da:
  - a. *(in caso di documento originale informatico)* il documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, **sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete**, OPPURE
  - b. *(in caso di originale cartaceo)* una copia informatica (scansione di documento cartaceo), preferibilmente conforme all'originale, ossia attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) oppure da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); qualora la copia





informatica non sia conforme all'originale, è necessario che la stessa sia **sottoscritta digitalmente dall'operatore economico che riveste la funzione di organo comune;**

- dichiarazione, **sottoscritta digitalmente** dall'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione, **sottoscritta digitalmente**, che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:***

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; tale documento può essere costituito, in alternativa, da:
  - a. *(in caso di documento originale informatico)* il documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, **sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete;** qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - b. *(in caso di originale cartaceo)* una copia informatica (scansione di documento cartaceo), preferibilmente conforme all'originale, ossia attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) oppure da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); qualora la copia informatica non sia conforme all'originale, è necessario che la stessa sia **sottoscritta digitalmente dall'organo comune e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla procedura;**
- dichiarazione, **sottoscritta digitalmente**, che indichi le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

***Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti e la rete partecipa, pertanto, nelle forme del RTI costituito o costituendo:***

- **in caso di RTI costituito:** originale informatico o copia informatica (si veda sopra) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/200, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; tale documento può essere costituito, in alternativa, da:
  - a. *(in caso di documento originale informatico)* il documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, **sottoscritto digitalmente da ciascun operatore economico aderente al contratto di rete;** qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
  - b. *(in caso di originale cartaceo)* una copia informatica (scansione di documento cartaceo), preferibilmente conforme all'originale, ossia attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) oppure da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005); qualora la copia informatica non sia conforme all'originale, è necessario che la stessa sia **sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria;**
- **in caso di RTI costituendo:** originale informatico o copia informatica (si veda sopra) del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata oppure per atto firmato digitalmente a norma



dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete (**sottoscritte digitalmente**), attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Inoltre le imprese mandanti aderenti al contratto di rete dovranno, indipendentemente dall'organizzazione che si sono data, rilasciare la dichiarazione con cui autorizzano l'organo comune / l'impresa capogruppo a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano il medesimo / la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso il sistema Sintel (quali, a titolo esemplificativo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

## 15. CONTENUTO DELLA BUSTA ON-LINE 2 – OFFERTA ECONOMICA (2°, 3°, 4°, 5° STEP SINTEL)

Il concorrente inserisce, ove richiesto, l'offerta economica **firmata** digitalmente. In particolare occorre inserire:

- a) nel campo "*Offerta economica*" il valore complessivo della propria offerta, espresso come percentuale, ossia la **percentuale unica di ribasso da applicarsi sull'importo a base d'asta**, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere inserito il simbolo "%");
- b) se presenti, negli eventuali campi "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*", "*di cui costi del personale*", "*di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza*" il concorrente dovrà sempre inserire il valore 0 (**tali importi saranno infatti indicati nell'allegato 3**);
- c) nell'apposito campo "*offerta economica*" un documento **.pdf (come da allegato 3), scansionato e poi sottoscritto digitalmente, su cui dovrà aver riportato:**
  1. la **percentuale unica di ribasso da applicarsi sull'importo a base d'asta** (coincidente con quella già indicata nell'apposito campo Sintel);
  2. i **costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico** (ossia il valore dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice; detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto);
  3. i **costi del personale** (ossia il valore dei costi stimati della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice);
  4. i costi della sicurezza derivanti da interferenza, ossia **€ 0,0**.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.1 ("*Modalità di sottoscrizione dei documenti*"), con la seguente precisazione: in caso di raggruppamento temporaneo di imprese/consorzio ordinario di concorrenti/GEIE non ancora costituiti (come pure in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete con organo comune privo di soggettività giuridica o che partecipino quale raggruppamento non ancora costituito), deve essere prodotta un'unica offerta economica sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico partecipante.

Se richiesto dal sistema, il concorrente deve:



1. scaricare dalla schermata a sistema denominata “*Firma Digitale del documento*”, il documento d’offerta in formato *.pdf* riportante le informazioni immesse a sistema;
2. sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato *.pdf*; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale secondo le modalità di cui all’allegato *Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*;

si rammenta che:

- eventuali firme multiple su detto file *.pdf* dovranno essere apposte come meglio esplicito nel richiamato allegato “*Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel*”;
- il “documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima; il file scaricato non può, pertanto, essere modificato in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali;

## 16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà affidato al miglior offerente, in base al criterio del minor prezzo.

## 17. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI PROCEDURA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **02/03/2021**, alle **ore 14:30** in un’apposita sala presso gli uffici comunali a Segrate e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite la funzionalità della piattaforma SINTEL “**Comunicazioni della procedura**” almeno il giorno precedente la data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le stesse modalità.

Il dirigente/RUP o un suo delegato, unitamente al personale della Sezione Gare, procederanno, nella prima seduta pubblica, allo svolgimento delle seguenti attività sulla piattaforma SINTEL:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate e della validità della firma digitale apposta;
- b) download della documentazione amministrativa dei concorrenti e verifica della conformità della stessa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) eventuale attivazione della procedura di soccorso istruttorio;

Il verbale delle attività svolte sarà elaborato in automatico dal sistema Sintel.

Le offerte economiche resteranno chiuse a sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile da alcuno (personale e amministratori del Comune, ARIA S.p.A., altri concorrenti, terzi).

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## 18. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Successivamente (eventualmente in una seduta pubblica successiva) il dirigente/RUP o un suo delegato o il Responsabile della Sezione Gare, anche per il tramite del personale della predetta sezione, procederà



all'apertura (sblocco) delle offerte economiche dei concorrenti ammessi a tale fase al fine di permettere la visione delle stesse e la relativa valutazione.

SINTEL dà evidenza della soglia di anomalia per l'individuazione di eventuali offerte anormalmente basse e presenta la classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.

Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice è prevista l'esclusione automatica dalla procedura delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, a condizione che il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a dieci.

### **Eventuale verifica di anomalia delle offerte**

Qualora le offerte ammesse siano inferiori a dieci e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà del Comune-stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il Responsabile della sezione Gare richiede al concorrente, per conto del RUP, tramite la funzionalità SINTEL **"Comunicazioni della procedura"** la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni a sostegno della congruità dell'offerta, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c), e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte economiche si procederà all'esclusione – ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b), del Codice – per:

- mancata separazione dell'offerta economica dalla documentazione amministrativa oppure inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta on-line 1;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3 lett. a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c), del Codice, in quanto sono stati ritenuti sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra, sarà formulata, sul sistema SINTEL, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di procedura e trasmettendo al RUP, per il tramite del Responsabile/personale della sezione Gare, tutti gli atti e documenti della procedura ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.



Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5 lett. d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto. **L'organo competente per l'approvazione della proposta di aggiudicazione è il RUP/Responsabile di settore della stazione appaltante.**

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

L'aggiudicatario, entro il termine indicato dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione, dovrà produrre alla stessa, a pena di decadenza dall'aggiudicazione: garanzia definitiva (da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice), dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi, polizza/e di cui al capitolato per le somme assicurate/massimali ivi indicati.

*(tranne i casi previsti dall'art. 32, comma 10, del Codice)* Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto sarà stipulato con la forma prevista dalla determinazione a contrarre e/o dal Capitolato.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

**Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune di Segrate si riserva di richiedere all'affidatario l'imposta di bollo relativa all'offerta economica presentata in sede di procedura.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.



## 20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## 21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### **Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679**

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all’identità personale.

In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

#### **TRATTAMENTO: definizione**

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

#### **FINALITÀ e BASE GIURIDICA**

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell’ambito della procedura di acquisizione di lavori, beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici (**d.lgs. 50/2016**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi e dal codice dei contratti pubblici.

Nell’ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un’efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

#### **MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI**

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all’adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a



seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

#### **EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)**

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

#### **NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO**

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della procedura.

#### **SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI**

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di procedura, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venire a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

#### **EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO**

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

#### **DIRITTI DELL'INTERESSATO**

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:



- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]”*;
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa”*;
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]”*;
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) *“L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]”*;
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) *“L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]”*;
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) *“L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]”*.

L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal “Garante per la protezione dei dati personali”.

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali ([www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

## TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via 1° Maggio snc, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail [dpo@comune.segrate.mi.it](mailto:dpo@comune.segrate.mi.it).

## RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: ([dpo@comune.segrate.mi.it](mailto:dpo@comune.segrate.mi.it)) o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via 1° maggio snc 20090 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Dirigente della Direzione Territorio e Sviluppo Economico / RUP  
(Ing. Annapaola De Lotto)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale